



CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
15	04/06/2026

OGGETTO:	PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2026
-----------------	--

I L S I N D A C O

Letto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299 del 25 maggio 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. n. 53/2019, con il quale nel periodo **dal 15 giugno al 15 settembre 2026** è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del servizio antincendio boschivo regionale (A.I.B.), fatta salva la possibilità di estensione temporale in funzione dell'andamento meteo-climatico;

Considerato che per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e di scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di vario genere;

Considerato altresì, che l'eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità nonché alle aree pubbliche e private;

Rilevato che le cause dei fenomeni sono in gran parte imputabili allo stato di abbandono in cui versano i predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria della conduzione degli stessi;

Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti atti a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo la pubblica e privata incolumità, nonché l'emissione in atmosfera di anidride carbonica;

Letto il T.U.L.P.S. n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m. e i.;

Letto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S.:

1. Ai proprietari, conduttori, affittuari, enti pubblici e privati, gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni, aree boscate, cespugliate e a pascolo, aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati, di attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 299 del 25.05.2026, nonché le indicazioni contenute nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

In particolare si eseguano le attività di prevenzione incendi **nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12.12.2016**, di cui di seguito si riporta l'art. 3:

art. 3 L.R. 38 del 12.12.2016:

- *Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.*
 - *I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.*
 - *I proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, hanno l'obbligo di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.*
 - *I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.*
 - *I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.*
 - *All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione.*
2. Nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 3 del predetto DPGR n. 299 del 25.05.2026, nel periodo di grave pericolosità incendi, **dal 15 giugno al 15 settembre 2026**, in tutte le aree della Regione a rischio incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30.12.1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della L. 353/2000, è tassativamente vietato:
 - a) *accendere fuochi di ogni genere;*
 - b) *far brillare mine o usare esplosivi;*

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- c) *usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;*
- d) *usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;*
- e) *tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;*
- f) *fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese, e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;*
- g) *esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;*
- h) *sostare con mezzi motorizzati nelle aree boscate al di fuori delle strade asfaltate o brecciate, nonché sostare su superfici coperte da erba secca, o altra vegetazione facilmente infiammabile, al fine di prevenire il rischio di innesco di incendi;*
- i) *transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;*
- l) *abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.*

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n. 152/2006, non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L. R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo, e comunque nel rispetto del vincolo di realizzazione di fasce preventive di larghezza non inferiore a quindici metri come previsto dalla citata norma;

Sono altresì vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni che determinino, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio e qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;

AVVISA

1. che sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Martina Franca è possibile visionare il testo completo del DPGR n. 299 del 25.05.2026 in allegato alla presente Ordinanza;
2. che per le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 6 del DPGR n. 299 del 25.05.2026, estinguibili con le modalità previste dalla L. 689/1981;
3. che il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia e il Comando di Polizia Locale di Martina Franca sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza perseguendo i trasgressori a termini di legge;
4. a norma dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica al TAR – Puglia. In alternativa, al termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.07.1993 (G.U. n. 176 del 29.07.1993);

DISPONE

la notifica di questa ordinanza, nei modi e nei termini di legge, da parte dell'ufficio Archivio di questo Ente a tutti i Comandi di Polizia sopra menzionati e interessati, nonché la pubblicizzazione a mezzo manifesti murali negli appositi spazi previsti e la pubblicazione all'albo pretorio online di questo Ente, nonché a mezzo PEC alle seguenti Associazioni di categoria interessate:

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

- Confagricoltura – Martina Franca
- Coldiretti – Martina Franca
- Confederazione Italiana Agricoltori - Martina Franca

il Sindaco
Gianfranco Palmisano

Il Sindaco
PALMISANO GIANFRANCO / Namirial
S.p.A./02046570426
Atto firmato Digitalmente